

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi passi carrabili ed al mantenimento di quelli esistenti, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto comunque realizzato e posto a confine con la sede stradale, che consente l'accesso ai veicoli agli edifici o alle aree laterali.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera A) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è l'ufficio Polizia Locale che vi provvede acquisito il parere dell'ufficio Tecnico.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Art. 5

Spese

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per istruttoria ed eventuale sopralluogo il cui ammontare è fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo da richiedersi all'interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia,

Art. 8

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio Comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso – spese da determinarsi con atto della Giunta comunale.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione secondo criteri autonomamente determinati dagli stessi.

Art. 10

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Oltre alla sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.